

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
MANO TESA - ONLUS -
SOCIETA' COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA DOTTESIO 8

Numero REA: CO - 298578

Codice fiscale: 03147990133

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

dalla lettura dello stesso.-----

Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico, completato di mio pugno, e da me letto alla comparente la quale, a mia richiesta, dichiara essere il tutto conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge alle ore undici e minuti cinquanta. -----

L'atto è scritto in tre fogli per otto pagine intere e fn qui della nona. -----

Firmato Susi La Mantia - Gianfranco Manfredi, notaio-----

Allegato "A" all'atto Dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, rep.27253/18836 --

----- **STATUTO** -----

----- **Denominazione** -----

ART.1) E' costituita una società cooperativa denominata-----

"COOPERATIVA SOCIALE LA MANO TESA - ONLUS - Società Cooperativa"

----- **Sede** -----

ART.2) La società ha sede in Como. -----

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.-----

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

----- **Durata** -----

ART.3) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

----- **Scopo e attività mutualistica** -----

ART.4) Scopo della cooperativa è la prestazione delle attività socio-sanitarie ed educative di cui all'art.1, primo comma, punto a), della Legge 8 novembre 1991 n.381, da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività di soci operatori,

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, al soddisfacimento delle esigenze di persone in stato di bisogno ed alla realizzazione di interventi di prevenzione e promozione.-----

La cooperativa è retta dal principio della mutualità senza scopo di lucro, in ossequio a quanto disposto dall'art.2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. -----

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. -----

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, previsti dalla normativa vigente. ----

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. -----

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto sociale e dei regolamenti interni. -----

La cooperativa si propone: -----

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; ----
2. di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione. -----

La cooperativa può quindi aderire ad organismi economici o sindacali che si pro-

pongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno decise dall'organo amministrativo. -----

----- **Oggetto** -----

ART.5) La cooperativa ha per oggetto: -----

- a) la gestione di servizi sociali di territorio diurni e/o residenziali presso strutture proprie, pubbliche e/o private, nonché lo studio, la progettazione, la programmazione e la conduzione di strutture ed impianti atti a realizzare comunità sanitarie sociali per l'affido e l'accoglienza di minori disagiati che presentano difficoltà sanitarie e/o sociali, anche in conseguenza di maltrattamenti, e/o affetti da patologie psichiatriche e/o ritardi mentali, senza distinzione di razza, religione o provenienza. L'accoglienza può essere effettuata anche tramite affidi giudiziari, urgenti o conseguenti a misure giudiziarie; -----
- b) la costituzione e la gestione di comunità di tipo familiare ai sensi della Legge 28 marzo 2001 n.149; -----
- c) la creazione di istituti di assistenza privati per l'affidamento di minori; -----
- d) la collaborazione con i servizi sociali ai sensi della Legge 28 marzo 2001 n.149; -----
- e) la selezione e la formazione di famiglie di affido; -----
- f) la formazione degli educatori interni o esterni; -----
- g) l'assegnazione di minori alle famiglie; -----
- h) l'assistenza, la prestazione di consulenza, la collaborazione con le famiglie affidatarie; -----
- i) la collaborazione con enti pubblici e privati in materia di affido di minori; -----
- l) la promozione di tutte le attività, culturali, artistiche, professionali e sportive nonché la elaborazione di progetti sociali che abbiano come scopo principale

quello di aiutare, favorire, sostenere, sviluppare, istruire ed accompagnare il minore in difficoltà sociale o sanitaria verso l'integrazione sociale; -----

m) l'esecuzione di attività atte a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse; -----

n) la prestazione alla comunità di servizi professionalmente qualificati che abbiano rilevanza sociale e che possano avere consistenza economica e siano rispondenti a finalità socio-educative; -----

o) la collaborazione con gli enti interessati allo sviluppo socio-economico e turistico del territorio per realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni sociali della comunità attraverso interventi da eseguire o gestire in apposita convenzione o qualsivoglia contratto, per conto di enti pubblici, enti locali, enti morali, associazioni e privati; -----

p) la commercializzazione di propri prodotti nonché di tutti gli altri beni, strumentali e non, per il perseguimento dello scopo sociale; -----

q) la gestione dei servizi socialmente utili nel campo sanitario, socio-assistenziale rieducativo e ricreativo, con particolare interesse verso l'indagine, lo studio, l'organizzazione e la gestione di servizi qualificati da prestare a favore di persone singole e/o riunite in gruppi con prioritaria sensibilità ai problemi dei più deboli e dei meno socialmente integrati, quali i giovani, gli anziani e le persone fisicamente e mentalmente menomate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo di tipo domiciliare, semiresidenziale e residenziale. -----

La cooperativa potrà svolgere attività finalizzate alla promozione di servizi di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore sia dei soci sia dell'intera comunità. -----

Inoltre la cooperativa potrà: -----

-organizzare, gestire e promuovere attività di formazione e di ricerca; -----

-promuovere e gestire interamente o parzialmente centri culturali, educativi e/o
di cura e/o di assistenza, ospedali o reparti ospedalieri, hospice, studi psicologici,
strutture per anziani con qualunque livello di non autosufficienza sia residenziali
che diurne e strutture sanitarie in genere; -----

-promuovere e gestire interamente o parzialmente servizi domiciliari d'assisten-
za socio sanitaria. -----

La cooperativa potrà svolgere attività integrative dei predetti servizi, quali pre-
stazioni di carattere alberghiero, manutenzione, giardinaggio, trasporto, teleassi-
stenza e quelle destinate alla cura estetica della persona, purchè accessorie e
collaterali all'attività propria oggetto della società. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a
quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-
zioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione de-
gli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai
medesimi, nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: -----

1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; -----

2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessa-
ri per l'espletamento delle attività sociali; -----

3) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fide-
iussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

4) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto
qualsivoglia forma agli enti cui la cooperative aderisce, nel tassativo rispetto dei

limiti previsti dalle leggi vigenti; -----

5) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. -----

----- **Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica** -----

ART.6) Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo. -----

ART.7) Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 del Codice Civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. -----

----- **Soci** -----

Numero e requisiti dei soci -----

ART.8) Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del Codice Civile. -----

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. -----

Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. -----

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. -----

Possono inoltre essere soci cooperatori, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. -----

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381, e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gratuitamente. -----

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari pos-

sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. -----

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono, inoltre, essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che, condividendo fini e metodi della società, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed interpretative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. -----

Per essere ammesso a far parte della compagine sociale l'aspirante socio persona fisica non deve aver subito alcuna condanna penale a seguito di sentenza passata in giudicato. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----

Procedura di ammissione -----

ART.9) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: -----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; -----

b) precisazione delle attitudini e professionalità; -----

c) l'entità della partecipazione che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge, del presente statuto e del regolamento eventualmente adottato dall'assemblea dei soci; -----

d) versamento della tassa di ammissione; -----

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

f) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di: -----

-socio cooperatore lavoratore; -----

-socio cooperatore volontario di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.381;-

-socio sovventore. -----

La domanda di ammissione dell'aspirante socio persona fisica dovrà essere corredata del certificato del casellario giudiziale, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti l'assenza di condanne penali definitive a proprio carico. -----

La domanda di ammissione da parte del socio che sia società, ente o persona giuridica, in qualità di sovventore o finanziatore dovrà contenere: -----

a) denominazione o ragione sociale, sede, attività; -----

b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la società, l'ente o la persona giuridica; -----

c) l'entità della partecipazione che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge, del presente statuto e del regolamento eventualmente adottato dall'assemblea dei soci; -----

d) versamento della tassa di ammissione; -----

e) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di: -----

-socio sovventore; -----

-socio persona giuridica di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381. ----

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto e della delibera di autorizzazione. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, decide en-

tro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per la liberazione delle partecipazioni sociali sottoscritte. -----

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art.10 -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. -----

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e la quota di capitale sottoscritto. -----

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. -----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislo-

cazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza. -----

ART.10) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile. -----

Essi sono, inoltre, obbligati: -----

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dallo statuto; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

c) a concorrere alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste all'articolo 1, comma 1, delle Legge n.142/2001, ed in particolare: -----

-partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società; -----

-partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società; -----

-contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

-mettendo a disposizione le proprie capacità professionali; -----

d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. -----

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori lavoratori. -----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. -----

ART.11) E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ul-

teriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art.11 della Legge 8 novembre 1991 n.381). -----

E' altresì vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo. -----

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali. ---

ART.12) Il socio deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua attività; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. -----

La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri. -----

Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative: -----

a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; -----

b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; -----

c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato. -----

La morte della persona assistita non esime il socio dall'obbligo del segreto. -----

La perdita della qualità di socio non esime moralmente dagli obblighi del presente articolo. -----

----- **Recesso – Decadenza - Esclusione** -----

ART.13) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o scioglimento della società, dell'ente o della persona giuridica che faccia parte della compagine sociale. -----

ART.14) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento. -----

ART.15) La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti e nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. -----

ART.16) Salvo l'interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio: -

a) che abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali; -----

c) che non partecipi per più di tre volte consecutive, in proprio o per delega, alle assemblee dei soci regolarmente convocate, in difetto di idonei motivi da comunicare all'organo amministrativo entro i cinque giorni successivi all'adunanza; ----

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.11 del presente statuto;-----

f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti; -----

g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto sociale; -

h) che abbia maturato, secondo i requisiti di legge, il diritto alla pensione di vecchiaia; -----

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro, oggetto del rapporto mutualistico, si

renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, o che in qualunque modo arrechino grave danno, anche morale, alla cooperativa, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova; -----

l) qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso, per una delle motivazioni previste nel regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.142/2001 e successive modifiche ed integrazioni; -----

m) qualora il rapporto di lavoro con il socio venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa. -----

Le cause di esclusione di cui ai punti i), l) e m) non si applicano ai soci sovventori e ai soci persone giuridiche di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381. L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal regolamento interno. -----

ART.17) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata anche a mano. -----

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa. -----

ART.18) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo. ----

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art.2535 del Codice Civile. -----

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. ----

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.-----

ART.19) In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. -----

ART.20) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso della partecipazione entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale. -----

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale. --

--- **Disciplina della prestazione mutualistica e regolamento interno.** ---

ART.21) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno. -----

Il regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci. -----

ART.22) Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'assemblea. -----

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro. -----

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia. -----

----- **Patrimonio sociale** -----

ART.23) Il patrimonio sociale è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci; ---

b) dalla riserva legale; -----

c) dalla riserva costituita dai versamenti eventualmente effettuati dai soci a titolo di sovrapprezzo; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci o prevista dalla legge. ---

ART.24) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità: -----

Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-

dendi; -----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci; -----

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. --

----- **Capitale sociale** -----

ART.25) Il capitale è variabile ed è rappresentato da partecipazioni di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque). -----

Nessun socio può avere una partecipazione di valore nominale superiore al limite previsto dalla legge. -----

----- **Bilancio** -----

ART.26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio in conformità alla legge. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centotanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile. -----

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati: -----

a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale; -----

b) nella misura del 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza legalmente riconosciuta alla quale eventualmente si aderisca e, in caso di mancanza di tale adesione, al fondo contributi per la cooperazione del Ministero del Lavoro, come previsto dal quarto comma dell'art.11 della legge 31 gennaio

1992 n.59; -----

c) una percentuale non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, alla ripartizione tra i soci a titolo di dividendo; -----

d) il rimanente alla riserva straordinaria o alle altre riserve statutarie o volontarie, previa apposita decisione dei soci. -----

Ristorni -----

ART.27) In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. -----

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. -----

----- **Assemblea** -----

Decisioni dei soci ed assemblea -----

ART.28) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione. -----

Decisioni in forma assembleare -----

ART.29) Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare. -----

Convocazione dell'assemblea -----

ART.30) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. -----

ART.31) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale se-

conda convocazione dell'adunanza. -----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci ed a tutti i sindaci effettivi, qualora sia nominato il collegio sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. -----

Assemblea totalitaria -----

ART.32) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, qualora nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato opposizione. -----

Diritto di intervento all'assemblea -----

ART.33) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. --
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della partecipazione pos-

seduta. -----

Rappresentanza -----

ART.34) I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. -----

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. -----

Presidenza -----

ART.35) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di mancanza o di indisponibilità, dall'amministratore più anziano di età tra quelli intervenuti. -----

Qualora all'assemblea non sia presente nessun amministratore la stessa è presieduta da altro socio designato dagli intervenuti. -----

Verbale dell'assemblea -----

ART.36) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. -----

Dal verbale, o dagli eventuali allegati, devono risultare, per attestazione del presidente: -----

-la regolare costituzione dell'assemblea; -----

-l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

-lo svolgimento della riunione; -----

-le modalità e il risultato delle votazioni; -----

-l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; -----

-le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. -----

ART.37) Il verbale della deliberazione dell'assemblea, ove richiesto dalla legge,

è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea. -----

Quorum -----

ART.38) Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. -----

Tuttavia, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto per l'adozione delle deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale, lo scioglimento, la liquidazione o la trasformazione della società, salvo i casi in cui la legge preveda una maggioranza più elevata. -----

----- **Amministrazione** -----

ART.39) La cooperativa è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato e sono sempre rieleggibili. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Adunanze del consiglio di amministrazione -----

ART.40) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. -----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e ad ogni sindaco effettivo, qualora sia nominato il collegio sindacale, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. -----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. -----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Sostituzione degli amministratori -----

ART.41) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 del Codice Civile. -----

Poteri di gestione -----

ART.42) All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. -----

Deleghe -----

ART.43) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. -----

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. -----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. -----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti. -----

Rappresentanza -----

ART.44) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito

dalla deliberazione di nomina. -----

ART.45) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art.45 del presente statuto è generale. -----

L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente e gli amministratori delegati rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e possono all'uopo nominare avvocati, procuratori alle liti e periti. -----

Compensi degli amministratori -----

ART.46) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 del Codice Civile. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

----- **Controllo** -----

Collegio sindacale -----

ART.47) Nei casi previsti dalla legge viene nominato un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e
sono rieleggibili. -----

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile. -----

I poteri ed il funzionamento del collegio sindacale sono disciplinati dagli articoli
da 2403 bis a 2406 del Codice Civile. -----

----- **Scioglimento - liquidazione - devoluzione** -----

Scioglimento - liquidazione -----

ART.48) La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti: -----

(I) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; -

(II) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; -----

(III) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; -----

(IV) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione. -----

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. -----

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti. -----

Devoluzione -----

ART.49) L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) del Codice Civile. -----

----- Controversie e liti -----

Clausola compromissoria -----

ART.50) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. -----

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. --

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o in-

sorte nei loro confronti. -----

Non possono essere devolute al giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

Firmato Susi La Mantia - Gianfranco Manfredi, notaio -----

-----@.@.-----

ESENTE DA BOLLO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto

cartaceo, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Cantù, addì 9 (nove) settembre 2014 (duemilaquattordici).

Firmato digitalmente Gianfranco Manfredi, notaio.